

# 6919

# 2005

10

SENTENZA

N 38494/2002

6919
14 JUN 2005
5662

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI MILANO  
 SEZIONE VII CIVILE

in persona di:

dott.ssa Stefania Illarietti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, assunta a sentenza nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2005, promossa con atto di citazione notificato in data 26.6.2002 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello di Milano

AW. [REDACTED]

TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
30 GIU. 2005
RICHIESTA N. [REDACTED]
COPIA CONFORME
CON SENZA URGENZA
APPLICARE MARCHE PER DIRITTI
EURO [REDACTED]

[REDACTED]

DIRITTI DI CANCELLERIA  
 Circol. n. 8023/87 del 28/10/88  
 Ministero della Giustizia  
 PAGAMENTO [REDACTED]  
 Milano 30 GIU 2005  
 IL CANCELLIERE

DA

[REDACTED]

PARTE ATTRICE

domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv.

[REDACTED] che la rappresenta e difende per

delega unitamente all'avv. [REDACTED] e

[REDACTED] del foro di [REDACTED]

CONTRO

[REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] e [REDACTED] che la rappresenta per delega in atti;

oggetto: contratto di appalto

All' udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituite concludevano come da fogli allegati.

Conclusioni come da foglio facente parte integrante del verbale  
d'udienza del 14 febbraio 2005 (nella causa davanti al Tribunale di  
Milano N. 38494/2002 – Giudice Monocratico dott.sa Illarietti)

L'attore [REDACTED], assume le seguenti conclusioni:

voglia il Tribunale in composizione monocratica così giudicare:

preliminarmente in via istruttoria,

ammettere prove testimoniali, così, come indicate nella propria memoria  
istruttoria ex art. 184 c.p.c. depositata agli atti di causa;

nel merito,

accertato l'inadempimento della società convenuta in ordine al  
pagamento di parte del prezzo previsto nel contratto originariamente  
stipulato per l'importo di € [REDACTED] (pari a Lit. [REDACTED]) IVA  
compresa, avendo la stessa versato solo parte di detto importo come  
indicato nella narrativa dell'atto di citazione,

condannare la [REDACTED] al pagamento dell'importo di €  
[REDACTED] (pari a Lit. [REDACTED]) oltre a interessi dal dì del dovuto al  
saldo;

accertata, inoltre, l'entità e il valore dei lavori eseguiti in corso d'opera,  
così, come analiticamente indicati nel prospetto allegato (all.7),

condannare la società convenuta al pagamento dell'importo di €  
[REDACTED] (pari a Lit. [REDACTED]) oltre a interessi dal dì del dovuto al  
saldo, o al diverso maggiore importo che verrà riconosciuto, per i lavori  
medesimi, in corso di causa a istruttoria conclusa

condannare, in ogni caso, la società convenuta alla rifusione delle spese e  
delle competenze del presente in giudizio.

[REDACTED]

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZ. VII<sup>A</sup> CIVILE – GIUDICE DOTT.SA ILLARIETTI**

**N.R.G.38494/02**

**Nella causa promossa da:**

[REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED] domiciliata presso l'avv. [REDACTED] di  
[REDACTED] **- attrice -**

**CONTRO**

[REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] **- convenuta -**

\* \* \*

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELLE CONVENUTA**

\* \* \*

Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Milano, contrariis reiectis, PREVIA ogni declaratoria di legge e del caso, così giudicare: A) ASSOLVERE con ogni miglior formula la società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore da ogni domanda proposta nei suoi confronti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari d'avvocato.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato come in epigrafe, la odierna attrice, premesso di aver stipulato con la convenuta contratto con cui si impegnava ad eseguire lavori di ristrutturazione dell'immobile di [REDACTED], per un corrispettivo di L. [REDACTED] Iva compresa; premesso che nel corso dei lavori venivano disposte ed eseguite ulteriori lavorazioni consistiti, tra l'altro nella ristrutturazione del piano interrato che, originariamente, era stato escluso dall'accordo; premesso che i lavori venivano ultimati il 25.5.99; premesso che rimaneva creditrice dell'importo di Euro [REDACTED] per i lavori contrattuali e di Euro [REDACTED] per le lavorazioni extracontrattuali; tutto ciò premesso citava in giudizio l'odierna convenuta al fine di vederla condannare al pagamento di dette somme.

Si costituiva ritualmente la convenuta, contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni; contestava che il corrispettivo pattuito fosse di L. [REDACTED] Iva compresa, avendo, per contro, le parti concordato per le lavorazioni la somma di L. [REDACTED] Iva compresa; allegava che parte attrice non aveva in alcun modo comprovato la commissione di opere extracontrattuali, deducendo,

sul punto che il Sig. [REDACTED] non aveva alcun potere di impegnare la società convenuta; chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali; veniva altresì disposta CTU tecnica, all'esito della quale, sulle conclusioni come sopra assunte, la causa passa ora in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dove intanto osservarsi che parte convenuta non contesta di aver affidato alla attrice la ristrutturazione dell'immobile di [REDACTED] [REDACTED] invero, a pag. 3 della comparsa di risposta, allorché fa riferimento ad un prezzo pattuito per l'importo di L. [REDACTED] riconosce di aver conferito l'incarico per l'effettuazione di lavori edili.

Contesta, peraltro, che il corrispettivo pattuito fosse quello indicato da parte attrice, deducendo che il preventivo prodotto da parte attrice come doc. 4 non era mai stato accettato dalla [REDACTED] senza peraltro allegare quali fossero le lavorazioni ricomprese nell'accordo che prevedeva il corrispettivo di L. [REDACTED] Iva compresa.

In relazione alle contestazioni svolte da parte convenuta circa il corrispettivo, alla genericità delle prestazioni oggetto del preventivo (evidenziate anche dal CTU) posto che non risulta

allegato il progetto cui si fa riferimento in esso, alla circostanza che parte attrice ha, ulteriormente, allegato accordi diversi rispetto al preventivo di cui al doc. 4 (sicchè i testi sarebbero stati chiamati, non a confermare che tale preventivo era stato accettato), ma a comprovare un accordo differente rispetto al preventivo, il Giudice non ha ritenuto, alla luce del disposto di cui all'art. 2721 c.c., di ammettere le prove articolate da parte attrice, con valutazione che si conferma integralmente.

Si deve ulteriormente notare come le opere extra esposte dalla ██████████ nel consuntivo allegato come doc. 7, non paiono affatto riferirsi alle lavorazioni relative al risanamento del piano interrato, così come dedotto nell'atto di citazione a pag 2 ultime righe, riferendosi piuttosto a lavorazioni asseritamente aggiuntive rispetto al preventivo e attinenti, indistintamente, alle lavorazioni sia del piano terra che del piano interrato.

In tale contesto di allegazioni contraddittorie, a fronte del quale parte convenuta si è ben guardata dal prendere posizione deducendo quali fossero le opere effettivamente commissionate nell'originario accordo dalla stessa allegato, non si può affatto individuare un contratto con la relativa

indicazione di un corrispettivo, a fronte del quale siano individuabili opere extracontratto, per le quali non siano rinvenibili i prezzi contrattuali.

Cio detto, il CTU ha riferito che, a seguito delle verifiche in loco effettuato, ha accertato che le opere realizzate corrispondono a quanto dichiarato nella pratica di DIA consegnata presso il Comune in data 17.3.1999, sottoscritta dall'amministratore delegato della "██████████" che indica quale assuntore dei lavori l'odierna attrice.

A fronte di tale risultanza deve ritenersi comprovata la commissione, ad opera della convenuta, delle opere realizzate dalla ██████████ e riscontrate dal CTU.

Il CTU ha poi proceduto alla valorizzazione delle opere riscontrate, sulla base del listino prezzi Camera di Commercio di ██████████ pervenendo alla quantificazione delle medesime in L. ██████████, pari Euro ██████████.

A tale importo, il CTU è pervenuto anche prendendo in esame le opere extracontrattuali di cui all'elenco prodotto come doc. 7 da parte ██████████ le stesse sono state ampiamente decurtate dal CTU il quale, riconducendo una gran parte delle medesime nel computo già operato, ha riconosciuto un compenso aggiuntivo per l'importo di Euro ██████████ in relazione a singole lavorazioni con

congrue motivazioni esplicate nelle note.

A fronte di tali quantificazioni parte convenuta non ha svolto specifiche <sup>CerdeAsso</sup> quantificazioni, limitandosi a contestare, ancora nella comparsa conclusionale di aver commissionato parte dei lavori (senza indicare peraltro quali) e lamentando genericamente il mancato assolvimento, da parte dell'attrice, del relativo onere probatorio.

Posto che parte convenuta ha allegato di aver corrisposto l'importo di L. [REDACTED], così come aveva allegato la parte attrice, residua a favore della società attrice il credito di L. [REDACTED], pari a Euro [REDACTED].

Quanto all'importo recato dalla fattura [REDACTED], si deve osservare che mai parte convenuta ha allegato di aver pagato direttamente ai subappaltatori degli importi per lavorazioni azionate nella presente causa, considerandosi, oltretutto che tale fattura, che risulta pagata come da annotazione in calce, si riferisce, a lavorazioni che non sono riportate fra le lavorazioni extracontrattuali di cui al doc. 7; l'importo di tale fattura non è pertanto da portare in detrazione rispetto al credito della attrice.

In relazione all'esito della lite vanno regolate le spese di causa: parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento delle spese di lite

sostenute da parte attrice che, previa parziale compensazione in ragione della parziale soccombenza, in relazione alla natura e al valore della causa si liquidano in Euro [REDACTED], oltre Iva e cpa come per legge.


PQM

Il Tribunale di Milano, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 2) condanna parte convenuta al pagamento di Euro [REDACTED] a titolo di spese di lite;
- 3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva "ex lege"

Così deciso in Milano il 27.5.2005

Il giudice



IL CANCELLIERE C2  
Dott.ssa Grazia Genco

lw

*Caffarelli*

**Ente:** Tribunale di Milano

**Data:** 27/05/2005

**Numero:** 6919

**Intestazioni:** Appalto

**Contenuto:** appalto; prezzo; accertamento della opere eseguite; necessità; opere extracontrattuali; computo; fattispecie